

STATUTO

**ARES SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATENANUOVA EN VIA VITTORIO
EMANUELE 98

Numero REA: EN - 37985

Codice fiscale: 00486170863

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 E' costituita una O.N.L.U.S società cooperativa retta dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili ed avente la seguente denominazione **"ARES - Societa' Cooperativa sociale O.N.L.U.S."**.

La società cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del codice civile presso il quale verranno depositati ogni anno i bilanci.

Art. 2 La società ha sede nel Comune di CATENANUOVA (En), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter disp. Att. c.c.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa

delle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

Scopo - oggetto

Art. 4 La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e senza scopo di lucro.

La prestazione di soci in favore della Cooperativa può avvenire in forma di collaborazione autonoma.

Scopo della Cooperativa è, prevalentemente, quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini per qualsiasi causa disagiati e delle loro famiglie, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione e di offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, dei servizi svolti in adempimento all'oggetto sociale, ai sensi delle leggi 381/91 e 59/92.

Conseguentemente la tutela dei soci è esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

La Cooperativa intende far partecipare i soci ai benefici

della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione è concretamente impegnata.

Le adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e, per ciò stesso aderisce alla Legacoop - Lega Nazionale Cooperative e Mutue - ai suoi organismi periferici regionali e provinciali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale.

La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la strutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa, esclusa qualunque attività che possa essere in contrasto con le vigenti leggi in materia si propone di svolgere le attività di cui all'oggetto.

La società può operare anche con i terzi.

La Cooperativa ha per oggetto la gestione in forma di impresa di servizi sociosanitari, culturali ed educativi finalizzati alla piena integrazione nella famiglia e nella società di persone con difficoltà di adattamento nella vita sociale, e in particolare:

a)assicurare, nei limiti della possibilità economica

della società il diritto di lavoro a tutti i soci;

b) tendere alla formazione di un insieme organico con caratteristiche compensatrici delle limitazioni dei singoli soci, capaci di esprimere una personalità di gruppo che si espliciti coerentemente nel tempo;

c) di favorire la specializzazione individuale e la collaborazione tra i soci;

d) assumere incarichi relativi all'assistenza medico generica infermieristica domiciliare e ambulatoriale;

e) assumere incarichi relativi all'educazione sessuale, alla procreazione libera e consapevole all'assistenza, alla maternità, all'infanzia ed alla famiglia con opera di prevenzione di tutela, non solo sanitaria ma sociale e democratica, nonché relativi ad ogni altra attività professionale nel campo della psichiatria, psicologia e pedagogia, in particolare la cooperativa avrà tra le proprie *finalità* quella dell'assistenza alla prima infanzia ed in particolare ai bambini dal momento della nascita fino a tre anni di età, secondo quanto indicato dalla legge Regionale 214/1979;

f) assumere incarichi relativi al campo dei servizi di assistenza sociale, tra cui i provvedimenti per le scuole di servizio sociale L.R. 13/8/1979 n.200 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al campo dei servizi sanitari di 1° livello ed in particolare di medicina preventiva e sociale,

incarichi relativi alla prevenzione e riabilitazione medica, psicologica e sociale delle tossico dipendenze ai sensi della L.R. 685/75; g) incarichi relativi all'assistenza degli anziani mediante assistenza domiciliare agli anziani, gestione centri diurni e case albergo, legge Regionale 87/1981, nonché incarichi relativi alla medicina sportiva, medicina scolastica ed integrazione scolastica di soggetti svantaggiati alla riabilitazione dei portatori di handicap, alla medicina del lavoro, a servizi psichiatrici sul territorio ai sensi della LR 180/78; infine incarichi relativi ad ogni altra attività professionale nel campo della medicina;

h) di Fornire a singoli gruppi ed enti pubblici e privati la consulenza sui problemi di cui alla lettera e), di collaborare coi pubblici poteri per l'attuazione della Riforma Sanitaria di cui alla legge 23/12/1978 n. 833 e L.R. 87/80;

i) di conservare i risultati degli studi e delle pratiche fatte che rimarranno di proprietà della cooperativa;

l) di diffondere notizie sull'attività svolta dalla cooperativa e di provvedere alle esigenze culturali, politiche, e di tempo libero dei soci e della cittadinanza cui si rivolgono, anche mediante la gestione di una stazione di trasmissione radio che operi in F.M., nel territorio di Catenanuova e provincia. Tali esigenze saranno pure soddisfatte attraverso la stampa, la pubblicazione, la diffusione, la distribuzione e vendita di comunicati,

volantini, opuscoli, libri, opere, giornali e periodici connessi all'attività sociale. Ciò sia attraverso la gestione in proprio di impianti tipografici e punti vendita al pubblico, sia a mezzo la collaborazione e l'intervento di terzi;

m) di dare l'adesione ad altri similari enti consortili di categoria o sindacali;

n) di estendere, al di fuori dal puro interesse professionale le prestazioni dello studio, intendendo che rientri nei compiti della cooperativa la collaborazione con gli enti pubblici e privati che esplicano attività di interesse generale, quando le prestazioni stesse possono costituire un positivo contributo alla soluzione di particolari problemi;

o) di favorire l'aggiornamento professionale e culturale dei soci, la previdenza, la mutua assistenza con la fondazione di casse o di istituzioni che saranno gravate da apposito regolamento interno da redigersi a cura del Consiglio di Amministrazione e che dovrà essere approvato dall'assemblea generale dei soci;

p) di assumere incarichi per l'organizzazione di attività culturali, ricreative e del tempo libero a favore di anziani, minori e inabili;

q) di prevedere la possibilità di ammettere soci volontari con le modalità previste dalla legge 381/91.

Per la realizzazione degli scopi sociali la società

cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Potrà', inoltre;

- utilizzare la legislazione in vigore ed usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti, incentivi e quantaltro previsto dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da altri enti o istituti pubblici e privati;
- partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545-septies.

Con espressa esclusione delle attività previste dalle leggi n. 1/1991 e n. 52/1991, dai Decreti Legislativi n. 415/1996 e n. 385/1993 ed in genere di tutte quelle attività per la quale la legge prescrive l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi o specifiche autorizzazioni, la cooperativa, potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché completare tutti gli atti e concludere

tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, ivi, compreso l'acquisto di immobili ad uso sociale e quantaltro necessario od utile per il realizzo diretto od indiretto degli scopi sociali; potrà assumere altresì, partecipazione o costituire società di capitali aventi oggetto connesso o affine al proprio scopo di investimento e non di collocamento, in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale, funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 5 Il numero dei soci della cooperativa è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabiliti dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonchè di prestare lavoro subordinato o professionale a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, senza espresso assenso dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:

- **Soci lavoratori** che prestano la loro attività percependo un

compenso di qualsiasi natura ed entità;

- **Soci volontari** che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- **Soci di cui all'art. 2527, 3 comma;**
- **Soci finanziatori.**

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività' identiche o affini a quelle della cooperativa.

Art.6 (Soci lavoratori)

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Possono essere soci lavoratori tutte le persone aventi capacità di agire che abbiano maturato o intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata nelle diverse tipologie previste

dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, o in qualsiasi altra forma consentita dalla Legislazione italiana.

Art.7 (soci volontari)

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Art.8 (categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3 c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Al termine di un periodo non superiore ad anni cinque il socio

appartenente a tale categoria, mantenendo i requisiti richiesti dall'organo amministrativo, è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Ai soci appartenenti a tale categoria spetta solo il voto nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e in ogni caso non possono superare un decimo dei voti spettanti ai soci per la relativa decisione. Essi non possono rappresentare altri soci.

I soci appartenenti a tale categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2 del c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare di suddetto termine.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata, al termine del periodo massimo di cinque anni, dall'organo amministrativo all'interessato e iscritto a cura degli stessi nel Libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento della domanda, dovuto all'attuale mancanza dei requisiti richiesti, l'organo

amministrativo deve notificare, entro 60 giorni dal ricevimento la delibera di esclusione.

Art. 9 (soci finanziatori)

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Salvo diversa disposizione dei soci, le quote possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, gli Amministratori provvederanno ad indicarne un altro, in mancanza il socio provvederà a vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo il quale, sul proposto acquirente, deve pronunciarsi entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione.

I soci, relativamente alle quote sottoscritte dai soci finanziatori, devono stabilire l'importo complessivo dell'emissione, il termine di durata del conferimento e gli eventuali diritti patrimoniali di partecipazione agli utili.

I voti attribuiti ai soci finanziatori non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c. il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori qualora sia decorso il

termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del presente articolo.

Ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 10 Chi intende essere ammesso come socio (escluso il socio finanziatore) dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale sociale che intende versare, la quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottati dall'assemblea.

Qualora la quota da sottoscrivere e versare è superiore ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) l'organo amministrativo può prevedere il versamento della stessa entro e non oltre ventiquattro mesi dalla sottoscrizione.

Art. 11 Sull'ammissione dei nuovi soci si pronuncia l'organo amministrativo, il quale esamina, nell'ordine in cui sono pervenute, le sole domande complete di tutte le indicazioni di cui al presente statuto, salvo il ricorso in caso di rigetto all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2528 cod. civ..

L'ammissione di nuovi soci è subordinata all'esito positivo dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità professionali sia ai requisiti dichiarati dall'aspirante socio. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Entro 15 giorni dalla delibera di ammissione, il Presidente dell'organo competente ne dà comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 15 giorni dal ricevimento di comunicazione di ammissione, il richiedente deve versare alla Cooperativa:

- a) la quota di capitale sociale indicata nella domanda di ammissione;
- b) l'eventuale sovrapprezzo, determinato dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle risorse patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

In caso di mancato rispetto di tale termine, la Cooperativa considera ritirata la domanda stessa.

I nuovi soci devono essere iscritti nel Libro soci nell'ordine

in cui ne è stata deliberata l'ammissione, entro 3 giorni dall'effettuazione dei versamenti di cui sopra.

Art. 12 La qualità di socio conferisce tutti i diritti inerenti alla partecipazione societaria nonché l'obbligo di prestare la propria attività lavorativa esclusivamente nell'ambito della cooperativa, salva specifica autorizzazione scritta dell'organo amministrativo.

L'assegnazione di incarichi lavorativi ai soci della Cooperativa è disciplinata dall'apposito Regolamento.

Art. 13 La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Art.14 La decadenza è deliberata dal suddetto organo competente nei confronti dei soci non più in condizione di svolgere l'attività dedotta nel contratto sociale. La decadenza è disciplinata dalle medesime disposizioni di legge concernenti le ipotesi di esclusione.

Art. 15 L'esclusione sarà deliberata dall'organo

amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza esplicita autorizzazione dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

f) che danneggi moralmente o materialmente la Cooperativa oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci;

g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati contro il patrimonio, quando

per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 16 Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'assemblea su tali materie saranno demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dal presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti, dovranno promuovere la procedura arbitrale, con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 17 I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata.

Il pagamento deve essere fatto entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 18 In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'assemblea o - qualora alla stessa non competano poteri di gestione - dall'organo amministrativo. Alternativamente, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Art. 19 ORGANI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico.

Alla società si applicano le norme in materia di Collegio Sindacale previste per la società a responsabilità limitata dagli artt. 2488 e segg. del codice civile; la società nominerà il collegio sindacale, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà.

19 bis Il Revisore - Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la

societa' cooperativa nomini per il controllo contabile un revisore, ad esso verranno applicate tutte le norme previste per lo stesso in materia di societa' per azioni.

Art. 20 L'assemblea è composta dai soci cooperatori iscritti da almeno tre mesi nel relativo libro sociale, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.

Art. 21 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo di soci, con l'elenco delle materie da trattare. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 10 giorni dalla data della richiesta. Qualora l'Assemblea sia composta da tre soci, la richiesta deve essere formulata da due soci. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere comunicato mediante lettera consegnata a mano oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno

qualsiasi dei soci. In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà dei soci aventi diritto di voto.

Sono approvate le deliberazioni che riportano più di metà dei voti dei soci presenti.

In caso di parità la proposta è respinta.

Art. 22 L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o vice Presidente o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o impossibilità di questi l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

In occasione di ogni seduta, il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, che può non essere socio.

Spetta al Presidente la responsabilità di constatare la regolare composizione dell'Assemblea.

Art. 23 La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o più membri eletti tra i soci dell'assemblea.

L'Amministratore Unico e, in caso di Consiglio di Amministrazione, gli amministratori, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per i primi tre esercizi sociali le cariche suddette vengono determinate nell'atto costitutivo.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a cauzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfetariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle sue mansioni.

Art. 24 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente e, se lo crede opportuno, un VicePresidente. Il Consiglio nomina un segretario anche estraneo al Consiglio stesso ed alla società.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè nel territorio italiano, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Amministratori o dai Sindaci.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, è preponderante il voto del Presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 25 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonché per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente statuto sociale.

Può deliberare, pertanto, su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione, modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali che speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della

cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, etc.

Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperativa, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa e ad i soci, nonchè commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori controversie riguardanti la società.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'art. 2381 e 2544 c.c..

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art.26 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'Amministratore Unico o il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti le società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano, se nominato al vice-presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del vicepresidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al vicepresidente o ad un membro del consiglio nonchè con speciale procura, ad impiegati della società.

PATRIMONIO - RAPPORTI ECONOMICI

Art. 27 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali ciascuna di valore non inferiore ad Euro 25,00 né superiore ai limiti consentiti dalle legge vigenti;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 30 e con le quote di capitale eventualmente non

rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari
di soci deceduti;

c) dalle eventuali riserve straordinarie;

d) dall'eventuale accantonamento del sovrapprezzo;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea
e/o previsto per legge;

f) da qualunque liberalità che perviene alla società,
proveniente da soggetti pubblici o privati anche non soci, al
fine di essere impiegata per gli scopi sociali;

g) dall'eventuale tassa di ammissione.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con
il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle
quote sottoscritte.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere
ripartiti tra i soci né durante la vita sociale né all'atto
dello scioglimento.

Art. 28 Le quote sono nominative e non possono essere
sottoposte a pegno od a vincoli, né essere cedute nemmeno ad
altri soci con effetto verso la società senza l'autorizzazione
dell'organo amministrativo, salvo in questo caso il diritto di
recesso del socio da esercitarsi però non prima che siano
decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili
in nessun caso.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota

il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Art. 29 L'assemblea che approva il bilancio puo' deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualita' e quantita' degli scambi mutualistici, in conformita' con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- a) il tipo di scambio mutualistico;
- b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento, che non deve essere inferiore ad un quarto;
- c) i limiti previsti dalla normativa in vigore.

I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di ristorno, non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attivita' economica svolta con i soci.

Il limite massimo erogabile è, inoltre, il minor valore tra quello derivante dall'avanzo di gestione generato dai soci e quello del 30% delle retribuzioni dei soci stessi.

L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove quote di capitale.

Un apposito regolamento disciplinera' i criteri in base a cui saranno ripartiti i ristorni.

Art. 30 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed in conformita' ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera, innanzi tutto, sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalita' previste dall'articolo 29, nel caso in cui intenda qualificare il ristorno come costo della cooperativa e successivamente sulla distribuzione degli utili, destinandoli:

a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) una quota, d'importo non inferiore alla quota

percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992 n.59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo, nel caso in cui intenda qualificare il ristorno come distribuzione degli utili;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

Gli utili devono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve

di natura indivisibile, il contributo al fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno nel caso in cui lo stesso sia qualificato come distribuzione di utile.

Art.31 In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

L'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotti soltanto le quote di capitale versate comprensive dell'eventuale sovrapprezzo, eventualmente rivalutate, è devoluto al fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 59/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le clausole mutualistiche sopra estese sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Enna, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del Decreto Legislativo 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla

comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sara' risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformita' del Regolamento della Camera Arbitrale dalla Camera di Commercio di Enna che provvedera' alla nomina dell'arbitro o degli arbitri.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33 Le clausole mutualistiche in materia di remunerazione del capitale sociale, di indivisibilit  tra i soci delle riserve patrimoniali e di devoluzione del patrimonio residuo, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Art. 34 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge.